



TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE

N. VG. / 2022

Nel fascicolo instaurato da:

, CON L'AVV. MARGHERITA MARI

PARTE RICORRENTE

nei confronti di

CON L'AVV. .

PARTE RESISTENTE

in relazione alla figlia minore

, NATA IL . A . ()

Il Giudice Tutelare,

letti gli atti, esaminati i documenti depositati e ascoltate le ragioni dalle parti in udienza,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

rilevato che . ha rappresentato che è insorto contrasto fra i genitori in relazione alla opportunità o meno di procedere alla II dose della vaccinazione anti Covid-19 della minore;

rilevato che la resistente costituitasi in giudizio ha in via preliminare eccepito l'incompetenza del Giudice adito a favore del Tribunale in composizione collegiale ai sensi degli artt. 155 comma 3 cc. e 338 ter c.c. e 709 ter cpc, con conseguente richiesta di inammissibilità/improcedibilità del ricorso, e nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso stante l'inedoneità del padre ad assumere decisioni nell'interesse della minore in ordine alla vaccinazione e data l'idoneità della sola resistente ad assumere decisioni nell'interesse della minore "all'esito di indagini ed approfondimenti medici che consentono di escludere con l'esistenza di allergie ai componenti del vaccino e/o eventuali predisposizioni a patologie cardiocircolatorie";

ritenuto di non dovere concedere il rinvio richiesto dalla difesa di parte resistente, in quanto questo Giudice ha consentito alla stessa di potere esprimere le proprie deduzioni in udienza;

ritenuto questo Giudice che debba essere respinta l'eccezione di incompetenza di parte resistente spettando al Giudice Tutelare ai sensi dell'art. 316 c.c. il potere di emanare i provvedimenti che ritiene più idonei al fine di dirimere contrasti tra i genitori su questioni di particolare importanza;

rilevato che la minore tredicenne sentita da questo Giudice ha chiaramente espresso la sua volontà di volere essere sottoposta alla seconda dose della vaccinazione in rilievo;

ritenuto di non dovere ammettere nel presente procedimento la chiavetta USB prodotta da parte resistente, in quanto le circostanze fattuali che si intende provare non appaiono rilevare nel presente procedimento;

ritenuto che tra i genitori debba essere preferito con riferimento alla vaccinazione in esame il padre in quanto il medesimo risulta essere il genitore che meglio rappresenta gli interessi della minore, assecondando il medesimo la volontà della minore stessa, la quale peraltro ha già effettuato la prima dose di vaccino;

ritenuto che spetti al medico cd. vaccinatore dell'ASL territorialmente competente valutare se sottoporre in concreto o meno la minore alla vaccinazione in questione, tenuto conto delle condizioni psico-fisiche della stessa e di eventuali patologie della medesima e che conseguentemente non appare né decisiva la certificazione rilasciata dal medico di base né necessario disporre nel presente procedimento gli accertamenti diagnostici richiesti dalla madre;

ritenuto che le spese del presente giudizio possano essere compensate tra le parti, atteso che la condotta della madre non è stata ostativa alla pronta definizione del presente giudizio;

visto l'art. 316 c.c.,

P.Q.M.

ATTRIBUISCE al solo padre () il potere di decisione in ordine alla somministrazione del vaccino da Covid-19 alla minore () con la precisazione che il padre dovrà esibire copia integrale del presente provvedimento al medico cd. vaccinatore dell'ASL competente per territorio incaricato di esaminare l'anamnesi della minore;

RIGETTA le eccezioni e le richieste della madre.

DISPONE la compensazione delle spese tra le parti.

EFFICACIA IMMEDIATA.

Si comunichi.

Firenze, 15 febbraio 2022

Il Giudice Tutelare
dott.ssa Serena Alinari